

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1980

Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze
a favore degli hanseniani e loro familiari

ONOREVOLI SENATORI. — I malati affetti da morbo di Hansen, **malattia a carattere infettivo e con decorso cronico**, vengono assistiti in appositi luoghi di cura o a domicilio e godono — ai sensi della legge 6 luglio 1962, numero 921, e successive modificazioni — di un sussidio il cui ammontare è attualmente determinato dalla legge 3 giugno 1971, n. 404, integrato con quota a carico dello Stato dalla legge 12 gennaio 1974, n. 4, per complessive lire 3.000 giornaliere per gli hanseniani ricoverati e per gli assistiti a domicilio e lire 2.000 giornaliere per ogni familiare a carico.

Attualmente sia il sussidio che l'integrazione sono a totale carico delle regioni a statuto ordinario mentre per gli ammalati residenti nelle regioni a statuto speciale, esclusa la Sicilia, il sussidio è corrisposto dalle regioni mentre la parte integrativa è ancora corrispo-

sta dallo Stato. Per la Regione Sicilia lo Stato corrisponde sia il sussidio sia l'integrazione non avendo detta regione emanato le previste norme di attuazione per il trasferimento di competenze in materia.

Ciò premesso, si fa presente che il predetto sussidio non viene erogato in misura uniforme sul territorio nazionale in quanto molte regioni hanno apportato degli aumenti oscillanti da lire 1.000 a lire 4.500 per gli hanseniani e da lire 1.000 a lire 2.000 per i familiari a carico.

I predetti aumenti apportati in misura diversa da Regione a Regione hanno causato un giustificato malcontento nella categoria di ammalati che chiede una parità di trattamento a livello nazionale attraverso una normativa uniforme per tutto il territorio.

Appare pertanto indispensabile un coordinamento a livello nazionale in modo che ven-

ga assicurato un pari sussidio a tutti gli ammalati di morbo di Hansen in quanto gli stessi si trovano in una comune condizione di emarginazione dovuta al carattere cronico ed infettivo dell'affezione.

Sulla base di tale imprescindibile necessità è stato predisposto un disegno di legge che stabilisce per ogni ammalato di morbo di Hansen un sussidio giornaliero di lire venticinila integrato da lire quattromila per ogni familiare a carico (articolo 1).

L'entità di tale sussidio può venire variata annualmente secondo gli indici stabiliti per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale del personale statale (articolo 2).

L'onere della spesa compete alle Regioni ed alle province autonome di residenza del-

l'hanseniano che vi provvederanno mediante lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale.

Per il solo anno 1979, il cui onere è previsto in 3 miliardi e 500 milioni, lo Stato provvederà a rimborsare alle regioni la differenza fra il sussidio nella misura nuova e quello erogato in precedenza (articolo 3).

È concesso alle regioni ed alle province autonome un termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge per adeguare il sussidio.

Altre provvidenze non finanziarie a favore della categoria — in relazione a particolari condizioni che possono verificarsi — potranno essere previste dalle singole regioni nei piani sanitari triennali (articolo 4).

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

A decorrere dall'1 gennaio 1979 i cittadini affetti dal morbo di Hansen ricoverati in appositi luoghi di cura o assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di lire 20.000 giornaliera.

Il sussidio indicato al primo comma è integrato di lire 4.000 per ogni familiare a carico.

Art. 2.

L'entità del sussidio indicato all'articolo 1 è annualmente variata in relazione agli indici stabiliti per la maggiorazione della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Art. 3.

L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete alle Regioni e Province autonome di residenza dell'hanseniano.

Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle Regioni la differenza fra il sussidio così come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi, valutati in annue lire tre miliardi e cinquecento milioni, fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi, concernente il « Fondo sanitario nazionale ».

Art. 4.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano gli atti necessari per

adeguare la misura del sussidio spettante ai cittadini indicati all'articolo 1, ai limiti indicati nella presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

I piani sanitari triennali delle Regioni di cui all'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono prevedere ulteriori provvidenze, distinte da quelle indicate all'articolo 1, in favore degli hanseniani o dei loro familiari in relazione a particolari condizioni di carattere epidemiologico, ambientale e familiare degli assistiti hanseniani.